

**Oggetto: Art. 13 bis, comma 5, l.p. 16 giugno 2006, n. 3 - Approvazione della Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani. Atto obbligatorio.**

**Parere di regolarità tecnico-amministrativo favorevole, con osservazioni**

Analizzato lo schema di deliberazione di cui all'oggetto ed i relativi allegati, le problematiche più significative che si rilevano sono imputabili:

- a) alla previsione della nomina di un Presidente del Consorzio fuori dal seno dell'assemblea;
- b) alla mancata approvazione dello Statuto in sede consiliare contestualmente all'approvazione della convenzione, con rinvio invece dell'approvazione dello Statuto alla competenza dell'assemblea consortile;
- c) alla mancata previsione di *quorum* costitutivi e deliberativi e di regole di funzionamento dell'assemblea e degli altri organi;
- d) ad un deficit di rappresentanza a seguito della mancata partecipazione, diretta o indiretta, dei comuni di Cimone, Garniga Terme e Aldeno in seno all'assemblea del costituendo consorzio;

Peraltro,

-vista la nota dell'Assessora provinciale all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti locali, Giulia Zanotelli, prot. n. A056/2025/ 75394 /17.8-2023-6 dd. 29/01/2025, indirizzata al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali nonché l'ulteriore nota sempre dell'Assessora Provinciale Giulia Zanotelli, prot. n. A056/2025/ dd. 3/02/2025, a firma congiunta con il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, che vengono di fatto a far parte essenziale degli accordi convenzionali;

-tenuto conto che la Provincia Autonoma di Trento ed il Consorzio delle Autonomie Locali, nonostante le osservazioni presentate da più parti, hanno approvato il provvedimento e non intendono modificarlo in questa fase, ma piuttosto modificare alcune norme di legge per farle aderire in via postuma alle previsioni della convenzione in contrasto con dette norme, confermando l'obbligatorietà dell'approvazione dell'atto anche da parte del comune di Aldeno;

-considerato che l'assessorato in parola ha inoltre:

- assicurato che la definizione dello statuto del Consorzio sarà posta con priorità dall'Assemblea dell'EGATO, a cui sarà offerto adeguato supporto tecnico da parte delle Strutture tecniche della Provincia e del Consiglio delle autonomie locali;
- assunto formale impegno a disciplinare, con una apposita norma di legge, la rappresentanza dei Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, in seno all'assemblea di EGATO;
- evidenziato come l'atto costitutivo, attualmente in fase di approvazione e sottoscrizione da parte degli enti aderenti, è il primo passo di un processo complesso che potrà essere affinato via via che progredirà, in particolare con riferimento ad alcune tematiche, come quelle della definizione delle risorse umane, delle dotazioni patrimoniali e dei rapporti finanziari che la convenzione, in questa fase, non poteva che accennare. Tali aspetti necessiteranno, pertanto, di ulteriori ed adeguati approfondimenti, da condurre con il coinvolgimento di tutte le parti interessate nel corso della fase transitoria, e che potranno, laddove necessario, condurre alla stipula di atti convenzionali suppletivi o di accordi di altra natura.

E che pertanto, nello specifico:

-in relazione alla figura del Presidente, sebbene in convenzione si preveda che il medesimo venga nominato dall'assemblea, facoltativamente, all'interno o anche al di fuori dei componenti della stessa (v. art. 5 comma 11) tale previsione pur risultando attualmente in contrasto con quanto previsto dall'art. 13 della l.p. 3/2026, sarà superata all'avverarsi della condizione che prevede che il percorso legislativo già intrapreso dalla Provincia, di adeguamento della norma alla convenzione sottoscritta da PAT e CAL, abbia buon esito;

-in merito ai *quorum* si evidenzia che una prima norma procedurale si trova all'art 4 comma 3, ove si prevede che per la deliberazione dei sub ambiti l'assemblea dell'EGATO possa esprimersi con la presenza della Provincia e di altri 9 componenti, con l'approvazione della maggioranza assoluta dei presenti, cioè di 6 presenti; *quorum* funzionale che in effetti appare un po' debole per scelte così importanti; peraltro tale previsione, di per sé non illegittima ma inopportuna se la "mini assemblea" avesse a decidere di sub-ambiti su territori non rappresentati in quel preciso momento di assunzione della decisione, potrebbe essere successivamente "rivista" da un eventuale accordo o patto che preveda la partecipazione di più rappresentanti.

-in relazione alla previsione di cui al comma 11 dell'art. 7 della convenzione, ove, proprio in merito all'approvazione dello Statuto, stabilisce che "...l'assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati.", attenendo ciò ad un *quorum* funzionale e nulla stabilendo in merito ad un *quorum* costitutivo o strutturale, si osserva che va da sé che occorra la presenza del 100% dei rappresentanti dei consorziati affinché si possa considerare validamente costituita l'assemblea deliberativa.

-quanto al Consiglio di Amministrazione, inopportuna appare poi - in quanto in contrasto con l'autonomia ed indipendenza del nuovo soggetto - la previsione della nomina "esterna" da parte di PAT e Consiglio delle Autonomie, di quattro dei 5 componenti, senza una effettiva rappresentanza per gli enti presenti in assemblea e senza una procedura per l'eventuale "sfiducia" espressa dall'Assemblea, nei confronti del CdA; in quanto solo inopportuna e non illegittima, anche questa previsione potrebbe essere disciplinata da eventuali ulteriori patti.

-evidenziato che è facoltà degli Enti locali introdurre nel deliberato consiliare la previsione di "*rinviare a successiva deliberazione del Consiglio comunale/Consiglio dei sindaci l'approvazione dello statuto dell'EGATO Trentino, ai fini della successiva approvazione da parte dell'assemblea ai sensi dell'art. 7, comma 11, della convenzione*", circostanza che si invita a valutare di introdurre;

-in merito alla circostanza, di per sé molto critica, della mancata rappresentanza dei Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme in seno all'assemblea di EGATO, rappresentanza non esercitabile neanche in via mediata in quanto i medesimi non appartengono ad alcuna comunità di valle ma solo al Territorio 15 (di cui fa parte anche Trento, e che in assemblea è membro di diritto e rappresenta solo sé stesso), vi è una evidente lesione del diritto di ciascuno dei suddetti piccoli enti locali. Il rimedio alla svista non può che essere il concedere loro una rappresentanza diretta in assemblea ad un rappresentante individuato dai medesimi tra i tre comuni del Territorio 15.1 oppure una rappresentanza mediata attraverso il comune capoluogo del Territorio 15, il quale però ha, come noto, peso specifico, sistema di ciclo di rifiuti e ambito territoriale diversi per cui il rischio è di una rappresentanza solo formale, se non vengono individuati meccanismi specifici per renderla anche sostanziale. Come noto e sopra anticipato, su questi aspetti l'Assessora provinciale agli Enti Locali si è formalmente impegnata.

Alla luce di quanto osservato sopra, il sottoscritto segretario comunale ritiene, alla luce delle proprie competenze e conoscenze, che il superamento di alcune delle problematiche inerenti la mancanza delle regole di funzionamento del consorzio potrà avvenire in effetti solo se l'approvazione dello statuto – volto a dare risposta anche alle criticità sopra evidenziate - sia il primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di EGATO dopo l'approvazione dello stesso da parte dei Consigli comunali e dei Consigli di Comunità e quindi che il futuro delegato/rappresentante sia vincolato, nella votazione dell'approvazione dello statuto in assemblea EGATO, al mandato ricevuto dai consigli comunali che rappresenta. L'inserimento nella deliberazione di un punto che vincoli in tal senso il futuro delegato risolve la criticità, determinando sì due momenti distinti di approvazione della convenzione e dello statuto, ma entrambi posti prima della nascita, di fatto, dell'ente.

Si invita a considerare che la sottoscrizione della convenzione in parola sia subordinata all'effettivo avverarsi delle condizioni di tutela sopra evidenziate.

In conclusione,

pur in presenza dei rilievi tecnici, delle mancanze ed incongruenze riscontrate nel testo della convenzione proposta in approvazione ma viste le condizioni inserite nel deliberato a corollario dell'approvazione dell'accordo e dei suoi allegati, si esprime un parere favorevole, con osservazioni, all'approvazione della proposta di deliberazione.

Il Segretario comunale - dott. Paolo Chiarenza